COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, n° 56
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n° 7/LAP, 8 MAGGIO 1996

VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Scala 1:5.000

TAVOLA 7A

ARONA, APRILE 1998

STUDIO GEOLOGICO EPIFANI
via G. Battista Grassi 10 - 28041 Arona
0322/241531 0322/248422
e-mail: f.epifani@tiscalinet.it

DOTT. GEOL. F. EPIFANI

LEGENDA

CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche

CLASSE II
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso accorgimenti tecnici da definirsi a livello di progetto esecutivo riferito all'intero lotto edificabile o dell'intera significativa porzione. Tali interventi non devono incidere negativamente sulle condizioni di stabilità sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE III
Porzioni di territorio, esterne alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nelle quali è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che valga ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua

CLASSE IIIA
Porzioni di territorio inedificate che presentano correlati geomorfologici e idraulici tali da condizionare fortemente l'utilizzazione a scopi edificatori o urbanistici di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle quarte indicate all'art. 31 della L.R. 56/77).

CLASSE IIIB
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio presenti sono tali da imporre limitazioni alle scelte urbanistiche e costruttive pubbliche o, tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di risanamento saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico insediativo e non comportino la localizzazione non altrimenti localizzabili nelle quarte indicate all'art. 31 della L.R. 56/77.
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'avvenuta realizzazione degli interventi di riassetto previsti dallo studio di compatibilità e dell'ottenimento degli interventi di riassetto, ove previsti, e/o la stesura del programma di controllo e manutenzione delle opere esistenti. Tale programma deve prevedere un monitoraggio periodico e la verifica immediata in seguito al manifestarsi di eventi alluvionali.

N.B. I FABBRICATI CHE EVENTUALMENTE RICADONO NELLA CLASSE DI ZONIZZAZIONE IIIA, SEBBENE NON DOTATI DIRETTAMENTE PER CHIAREZZA GRAFICA DI RETINATURA, SONO COMUNQUE ANCHE ESSI SOGGETTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CLASSE DI ZONIZZAZIONE IIIB.